



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROCEDURA RECLAMO-MEDIAZIONE – ART. 17-BIS DEL D. LGS. N. 546/1992 NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

L'anno duemilasedici addì venticinque del mese di maggio alle ore 17:30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	TRAVERSO Marco - Sindaco	x	
2	ALLIANO Giovanni- Assessore	x	
3	BOTTARO Luigi - Assessore	x	
	Totale	3	

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor TRAVERSO Marco – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con il D. Lgs 24/09/2015, n. 156 sono state introdotte importanti modifiche al contenzioso tributario;

Visto, in particolare, l'art. 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che introduce una serie di modifiche al D.Lgs. 546/1992, tra le quali, al punto 1 del comma 1, la sostituzione integrale dell'art. 17-bis, che applica a tutte le controversie tributarie di valore non superiore a 20.000 euro una nuova disciplina che attribuisce ad ogni ricorso gli effetti di un reclamo e che introduce la possibilità per i contribuenti di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa

Richiamato l'art. 17-bis del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, così come sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 24.09.2015, n. 156, in tema di mediazione tributaria, che sancisce:

“Art. 17-bis Il reclamo e la mediazione.

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis”;

Considerato che il ricorso notificato dal 1° gennaio 2016, pertanto, produrrà gli effetti del reclamo con facoltà del contribuente di promuovere la mediazione con l'ente impositore attraverso una proposta di rideterminazione dell'importo dovuto;

Dato atto che il Comune è, quindi, tenuto a valutare il reclamo e l'eventuale proposta di mediazione, senza, che ciò implichi necessariamente l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente che potrà, però, essere esperito se ritenuto utile;

Ritenuto che, sia in caso di accoglimento del reclamo/mediazione ovvero al contrario in caso di diniego, l'Ente deve emettere un provvedimento, nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento e con le modalità di notifica nel medesimo contenute;

Precisato che l'instaurarsi del contenzioso ha, inoltre, come conseguenza che le spese di giudizio sono per legge maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento;

Considerato, quindi, che l'istituto del reclamo e della mediazione previsto dal citato art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario per prevenire le controversie, che possono così essere definite a mezzo reclamo/mediazione dinnanzi l'ente impositore, senza ricorrere al Giudice Tributario;

Considerato, altresì, che:

- il comma 4 del predetto art. 17-bis stabilisce che, all'esame del reclamo e della proposta di mediazione, provvedono strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, compatibilmente con la propria struttura organizzativa dell'ente impositore;
- il Responsabile della mediazione deve essere, alla luce di quanto sopra esposto, soggetto terzo rispetto al Funzionario Responsabile del tributo in contestazione ovvero al Responsabile del procedimento, al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ed in particolare della procedura di reclamo/mediazione come introdotta dal D.Lgs. n. 156/2015;

Dato atto che:

- all'interno del Comune non sono presenti uffici separati ed autonomi rispetto ad esso che dispongano delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto;
- appare non percorribile l'individuazione di professionisti esterni all'Ente anche in considerazione del numero di avvisi di accertamento mediamente emessi ed ai limitati importi di ognuno di essi (come detto in premessa, si parla solo delle controversie non superiori ai 20.000 euro);
- le vigenti forme aggregative con altri enti non consentono, allo stato attuale, l'attivazione di un ufficio decentrato per l'espletamento congiunto dell'attività in oggetto;

Valutato che l'unica figura professionale interna idonea alla funzione in oggetto, per profilo giuridico, competenze tecniche ed esperienza adeguata, risulta essere quella del Segretario Comunale pro-tempore;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione; dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, non è necessario il preventivo parere di regolarità contabile;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi resi ai sensi di legge

DELIBERA

1. Di nominare il Segretario Comunale pro-tempore quale responsabile della mediazione tributaria per l'esame dei reclami / proposte di mediazione, di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992;

2. Di dare atto che, al Responsabile della mediazione tributaria, sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività di mediazione, compresa la rideterminazione della pretesa tributaria, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa;

3. Di dare atto che per la funzione come sopra attribuita non è previsto alcun compenso.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4[^] del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Marco Traverso

L'Assessore
F.to Giovanni Alliano

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale non viene data comunicazione per mancata designazione al momento del Capogruppo della sola maggioranza presente ed esonero da parte del Sindaco.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 31 maggio 2016 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 31 maggio 2016

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Addì, 31 maggio 2016

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Addì,

Il Segretario Comunale
